

Allegato al n. di rep.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata

"Aerogest s.r.l."

2) La societa' ha sede in Verona. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dall'organo amministrativo. La pubblicita' di tale trasferimento e' disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3) La societa' ha per oggetto l'attivita' di gestione della partecipazione nella societa' Aeroporto Catullo S.p.A, al fine di orientarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attivita' commerciale e industriale nonché qualsiasi attivita' finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attivita' di successivo collocamento a terzi ed al pubblico a'sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'attivita' di intermediazione per la quale e' prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti, l'attivita' di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

4) La durata della societa' e' fissata al 31 dicembre 2100.

CAPITALE

5) Il capitale della società è di euro 150.000,00.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare partecipazioni sociali e ad enti

in genere, beni in natura, crediti, quote e azioni sociali, prestazioni d'opera o di servizi a favore della societa'.

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili nei limiti di quanto indicato in seguito.

La societa' tiene volontariamente, a cura degli amministratori, con le stesse modalita' stabilita dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonche' ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti del presente statuto.

L'esercizio dei diritti sociali relativi alle partecipazioni nei confronti della societa' e' subordinato all'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro dei soci.

Tenuto conto di quanto sopra e della primaria funzione del Registro delle Imprese, ai fini dell'efficacia nei confronti della societa' e per la valida iscrizione nel Libro Soci, l'atto di trasferimento delle quote, a qualunque titolo, dovra' in ogni caso avvenire mediante atto predisposto da professionista abilitato.

Titolarita' delle quote e limitazioni al trasferimento

10) Le quote sociali non sono trasferibili per cinque anni a partire dalla data di costituzione. Date le particolari finalita' per le quali la societa' e' stata costituita, sino a specifica modifica dello statuto, le quote potranno essere detenute solo da soggetti qualificati come Amministrazioni Pubbliche come descritte all'art.1 c.2 del T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche). Sono fatte salve le normative in materia di gara pubblica di

alienazione eventualmente applicabili.

10 bis) In caso di trasferimento a qualunque titolo il diritto di prelazione sara' cosi' regolato:

I) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione spettanti dovra' darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della societa' ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalita' del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalita', condizioni e termini:

a - ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

b - nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. E' consentita la possibilita' di offerta cumulativa da parte di una pluralita' di soci ad un prezzo globale.

III) Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per la totalita' della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, cosi' come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sara' libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro sei mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

a - nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione nella piu' ampia accezione del termine e quindi, a titolo

esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, tutti i trasferimenti a titolo gratuito o donativi nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

b - in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

c - nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

V) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulla partecipazione il diritto di voto dovrà permanere in capo al cedente.

Le quote eventualmente rimaste inoperte nonostante quanto descritto nel precedente punto IV)b- dovranno essere offerte in prelazione secondo identici termini e modalità ai soci della società Aeroporto Catullo S.p.A. partecipata, tenuto conto di quanto previsto nel precedente art. 10). Anche in questo caso, è consentita la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

I termini decorreranno dalla scadenza per l'esercizio del diritto di prelazione in capo ai soci della società. Anche in quest'ipotesi, e fatto sempre salvo l'eventuale mancato gradimento in seguito descritto, in caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, così come in quello in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta, entro sei mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

10 ter) Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti articoli e considerate le particolari finalità dell'attività sociale, spetta ai soci il diritto di esprimere il gradimento dell'acquirente in caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle

quote a soggetti non soci della presente società'. Il gradimento deve essere richiesto dal cedente al termine della procedura di offerta in prelazione descritta in precedenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata all'organo amministrativo, che provvede alla convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea, con delibera motivata, può negare il proprio assenso al trasferimento per un obiettivo interesse della società o qualora l'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle quote (anche in considerazione dell'attività sociale). In caso di diniego immotivato, è fatto salvo il diritto di recesso in capo al cedente .

Il gradimento deve rappresentare almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e l'organo amministrativo deve portare a conoscenza dell'interessato la decisione entro sessanta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta. Qualora nel termine previsto dal precedente comma non sia stata data la prevista comunicazione al socio, questi potrà esercitare il diritto di recesso.

In caso di gradimento espresso il cedente potrà, nei sei mesi successivi, trasferire la propria quota al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. o nella PEC con cui ha richiesto il gradimento. Trascorso inutilmente tale termine, la quota in oggetto dovrà nuovamente seguire le procedure di prelazione e gradimento.

DIRITTO DI RECESSO

11) Il diritto di recesso, oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a:

- * cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- * proroga del termine di durata della società;
- * fusione o scissione della società;
- * revoca dello stato di liquidazione;
- * trasferimento della sede all'estero;
- * eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- * compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;

* aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti del organo di controllo ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro novanta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la decisione che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o PEC, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. o PEC inviate dal socio recedente a norma del presente articolo.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C., tenuto conto dello scopo e dell'attività sociali.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477,

secondo e terzo comma, C.C. dei componenti dell'organo di controllo e del presidente dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

8) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva (in tal caso il quorum sarà determinato in relazione alla partecipazione agli utili);

9) le decisioni di cui all'art. 43 1° comma del presente statuto;

10) le decisioni di cui all'art. 43 2° comma del presente statuto;

11) le decisioni di cui all'art. 10 ter del presente Statuto.

Decisioni in forma assembleare

13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7), 10) e 11) del precedente articolo dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

Decisioni in forma non assembleare

14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento

oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a cinque giorni.

15) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

16) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere tali decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporra' la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

17) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

18) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione

di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura di uno degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione alternativamente anche la lettera raccomandata a.r. o il messaggio di posta elettronica certificate inviati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

Assemblea totalitaria

19) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (I) e' rappresentato l'intero capitale sociale e (II) tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza che abbiano manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

20) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui e' presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

22) L'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti;
- . lo svolgimento della riunione;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

24) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo e' redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

25) Tutte le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del 75 % (settantacinque per cento) del capitale sociale.

AUMENTO DEL CAPITALE

26) L'aumento di capitale potrà essere attuato, con delibera motivata, anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. La relativa eventuale deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

27) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale e inviate ai soci entro 10 giorni prima dell'assemblea.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'illustrazione in assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

AMMINISTRAZIONE

28) L'amministrazione della società è affidata ad uno o tre amministratori, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12.

Gli amministratori non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza, durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato, sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

29) Quando l'amministrazione della società è affidata a tre persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

Consiglio di amministrazione

30) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a cio' non provvedano i soci. In ottemperanza al disposto del D.P.R. n. 251/2012 la composizione del Consiglio di Amministrazione sara' effettuata secondo modalita', in seguito descritte, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque uno dei componenti.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio non puo' presentare piu' di una lista di candidati. Ciascuna lista dovra' essere formata da candidati che, in applicazione al riparto tra i generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre. I successivi quozienti cosi' ottenuti vengono, nell'ordine dato dai numeri progressivi, assegnati ai candidati di ciascuna lista, i quali vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che, nella graduatoria, hanno ottenuto i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, e' preferito quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e a parita' di voti, quello piu' anziano di eta'.

Qualora il risultato della graduatoria cosi' formata non consenta il rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere si procedera' come segue:

A) qualora nessuna lista ottenga piu' di un componente, il candidato della lista che ha ottenuto il terzo quoziente (ossia il piu' basso) della graduatoria sara' automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere complessivamente meno rappresentato, senza quindi tener conto del numero progressivo all'interno della lista;

B) qualora una lista ottenga due componenti, il secondo (in base al numero progressivo) dei

candidati di tale lista sara' automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere complessivamente meno rappresentato.

31) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.

32) Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

33) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- * la regolare costituzione della riunione;
- * l'identita' degli intervenuti;
- * il risultato della votazione;
- * l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso;
- * la motivazione e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno portato ad adottare la decisione influenzata dal soggetto che esercita la direzione e il coordinamento.

34) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure

"visto ed astenuto";

b) di pluralita' di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo od al revisore, se nominati; ciascun amministratore datera' e sottoscrivera' il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla societa' il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralita' di documenti, non puo' intercorrere un periodo superiore a quattro giorni.

35) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla societa' le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Sostituzione degli amministratori

36) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potra' essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori cosi' nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

37) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. Si applica quanto previsto dal primo comma del precedente art. 36.

Rappresentanza della societa'

38) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.

39) Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della societa' spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

40) In caso di amministrazione affidata a piu' persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori cosi' nominati spetta la rappresentanza generale della societa'; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva e' determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

41) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

42) In ogni caso, quando la rappresentanza della societa' e' conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della societa' e' regolata dalle norme in tema di procura.

Poteri di gestione

43) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria della societa' mentre occorrera' la preventiva decisione autorizzativa dei soci per il compimento degli atti di gestione straordinaria e comunque per tutti gli atti portanti un impegno unitario di spesa superiore ad euro 10.000 (diecimila).

Per l'espressione di voto all'Assemblea della societa' di gestione dell'aeroporto Valerio Catullo S.p.A., e' necessaria la preventiva delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, puo' delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o piu' singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della societa'.

44) Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della societa' spettano a ciascun amministratore, secondo quanto previsto dall'art.43.

45) Quando l'amministrazione e' affidata disgiuntamente a piu' persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione e' rimessa ai soci che decideranno a maggioranza.

Opponibilita' ai terzi

46) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

Compensi

47) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o successivamente, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Qualora la delibera di nomina non determine compensi essa si intende effettuata a titolo gratuito.

BILANCIO E UTILI

48) Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno. L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la societa' si trovasse nelle condizioni dall'art. 2364 c.c..

49) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio. In caso di distribuzione gli utili saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Versamenti e finanziamenti soci

50) La societa' puo' acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La societa' puo' inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Salva diversa risultanza dal titolo si presume che i versamenti siano fatti a titolo infruttifero.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

51) Verificatisi i presupposti di legge o a seguito di decisione dei soci la società è controllata da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I soci possono, tuttavia, decidere che l'organo di controllo sia costituito da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti. Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2397 e ss.c.c..

In tal caso, si applica quanto previsto dalla L.12/07/2011, n. 120.

Con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale sia affidata al collegio sindacale, questo deve essere composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere obbligatoriamente affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Per la revisione legale dei conti si applicano le norme in materia dettate dal codice civile e il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

52) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

53) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COMUNICAZIONI

54) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per Posta elettronica certificata o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.